

WHISTLEBLOWING

Documento informativo ai sensi dell'art. 5) del D. Lgs. 24/2023

Il D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito **"Decreto 24/2023"**) recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

° § °

In conformità al Decreto 24/2023 Frontemare S.r.l (di seguito **"Frontemare"** o la **"Società"**) ha istituito un canale interno di segnalazione e ha predisposto una procedura che definisce la disciplina delle segnalazioni whistleblowing.

Il Gestore della Segnalazione (come infra definito) mette a disposizione il presente documento informativo (**"Documento Informativo"**) che illustra sinteticamente le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni sul canale interno di segnalazione.

Solo le segnalazioni effettuate ai termini e condizioni previsti dal Decreto 24/2023 e di cui infra godono delle tutele previste dal Decreto 24/2023 stesso (riservatezza dell'identità del Segnalante, divieto di ritorsione, protezione dalle ritorsioni etc.) illustrate nell'Allegato "A".

I Segnalanti (come di seguito definiti) sono invitati ad utilizzare esclusivamente i canali istituiti che offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza.

1 MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

In forma scritta mediante la piattaforma accessibile dalla sezione dedicata al whistleblowing presente nel sito internet Del Grand Hotel Portovenere all'indirizzo¹ <https://www.portoveneregrand.com/it/whistleblowing> (di seguito, la **"Piattaforma"**) oppure mediante posta raccomandata all'indirizzo Organismo di Vigilanza di Frontemare S.r.l. – Corso di Porta Romana n. 40 – 20122 Milano (MI).²

In forma orale tramite l'apposito strumento della Piattaforma (che al fine di garantire la riservatezza del segnalante che volesse rimanere anonimo, consente la distorsione della voce registrata)³ o richiedendo, tramite la Piattaforma o via posta al predetto indirizzo, un incontro finalizzato ad effettuare la segnalazione.

¹ La Piattaforma è accessibile con qualunque dispositivo (computer, iPad, smartphone...) senza necessità di installazione di software/app aggiuntivo e ha una logica di funzionamento e un'interfaccia semplice e intuitiva.

A ulteriore garanzia della riservatezza del segnalante l'accesso alla Piattaforma dovrà essere effettuato tramite dispositivi informatici personali e non i dispositivi aziendali.

La Piattaforma consente, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, una comunicazione diretta tra Segnalante e Gestore riservata e anonima. Al Segnalante viene assegnato un profilo di utente univoco, che consente l'accesso tramite login/password ad un'area personalizzata entro cui può:

- Accedere alla segnalazione precedentemente storicizzate nel sistema
- Visualizzare gli aggiornamenti dello stato istruttoria e le notifiche dei messaggi
- Partecipare alle chat collaborative con Gestore
- Accedere alla segnalazione in modifica/aggiunta informazioni e documenti
- Creare il report di una nuova segnalazione, in modalità anonima o nominativa.

² Per l'invio della raccomandata il Segnalante è invitato a seguire le indicazioni contenute delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC – delibere 311/2023 e 478/2025) che suggeriscono *"(...) in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (...)"*.

³ Anche con la segnalazione orale si attiva la chat tra Gestore e Segnalante, che consente la prosecuzione delle interlocuzioni.

L'incontro viene fissato dal Gestore (come infra definito) entro un termine ragionevole e comunque entro 10 (dieci) giorni da quando è pervenuta la richiesta.

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai canali di segnalazione hanno accesso unicamente i soggetti autorizzati.

2 CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALEZIONE

Il Decreto 24/2023 definisce la "persona segnalante" (di seguito, "**Segnalante**") come *"la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo"*: il Segnalante deve quindi essere necessariamente una persona fisica.

Le disposizioni del Decreto 24/2023 si applicano alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- titolari di un rapporto di collaborazione ex art. 409 c.p.c. e art. 2 del D. Lgs. 81/2015;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Frontemare che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela del Segnalante opera anche laddove la segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

3 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Oggetto della segnalazione sono le violazioni di normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Frontemare e di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Frontemare che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Frontemare (di seguito, il "**Modello 231**"), incluso il Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello 231.

Possono essere oggetto di segnalazione anche i fondati sospetti di violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le condotte volte ad occultare le violazioni.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 24/2023, e pertanto non sono soggette alle tutele previste dal Decreto 24/2023, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4 CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e includere possibilmente⁴:

- le generalità del Segnalante quali nome, cognome, rapporto con Frontemare e recapiti per il contatto (salvo che si tratti di segnalazione anonima, si veda il successivo art. 5);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione chiara e quanto più completa del fatto che includa le modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto medesimo;
- le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È possibile allegare documenti o altre informazioni che possano supportare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Il Gestore della Segnalazione (come infra definito) potrà comunque chiedere successivamente al Segnalante di fornire elementi integrativi quali chiarimenti, documenti e/o ulteriori informazioni. Laddove i chiarimenti, documenti e/o ulteriori informazioni non vengano fornite il Gestore potrà archiviare la Segnalazione.

È opportuno che nella segnalazione venga inserito se il Segnalante intende avvalersi o meno delle tutele previste dal Decreto 24/2023 (ad esempio: *“intendo (oppure non intendo) mantenere riservata la mia identità e avvalermi delle tutele previste per il whistleblower ai sensi del Decreto 24/2023”*).

La segnalazione deve riferire quanto strettamente rilevante per la segnalazione stessa, in particolare ove includa informazioni relative a stato di salute, opinioni politiche, credo religioso o orientamento sessuale, che devono essere limitate a quanto necessario per la segnalazione.

Le misure di protezione previste dal Decreto 24/2023 si applicano quando al momento della segnalazione il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. È pertanto necessario che il Segnalante applichi attenta diligenza nella valutazione delle informazioni, che non è sufficiente che si fondino su supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.

5 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, cioè senza fornire indicazioni circa l'identità del Segnalante o che consentano di individuare l'identità del Segnalante. Salvo le generalità del Segnalante, anche le segnalazioni anonime devono includere le informazioni di cui al precedente art. 4.

In caso di segnalazione anonima il Segnalante non riceverà le comunicazioni di cui al successivo art. 6 (avviso di ricevimento, riscontro alla segnalazione, eventuali richieste di integrazione), se non nei limiti di quanto consentito dalla Piattaforma⁵, e non potranno essere garantite le tutele previste dal Decreto 24/2023 salvo che il Segnalante venga successivamente identificato e subisca ritorsioni, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni del Decreto 24/2023 relative alla protezione dalle ritorsioni.

6 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza di Frontemare (“OdV” o “Gestore della segnalazione” o “Gestore”), soggetto dotato dei requisiti di competenza e autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza, richiesti dal Decreto 24/2023.

Il Gestore opera in autonomia valutativa e operativa, senza supervisione da parte dell'Amministratore Unico.

⁴ La Piattaforma guida il Segnalante mediante la richiesta di compilazione di appositi campi.

⁵ La chat con il Gestore si attiva anche in caso di segnalazioni anonime.

Ricevuta una segnalazione, il Gestore:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione tramite la Piattaforma, salvo esplicito rifiuto del Segnalante;
- b) avvia e mantiene interlocuzioni con il Segnalante richiedendo, se necessario, integrazioni, e procede ad ogni altro approfondimento che ritiene necessario;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Ove a seguito dell'analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi per la valutazione della fondatezza della segnalazione, viene aperta l'istruttoria sulla segnalazione per le analisi specifiche ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati.

Ove dall'istruttoria emerga la fondatezza della segnalazione, il Gestore trasmette tempestivamente il report all'Amministratore Unico di Frontemare per le opportune iniziative. Al Gestore non compete alcuna valutazione in ordine alla responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti all'istruttoria.

Il Gestore provvede in ogni caso a dare riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero entro tre mesi dalla data dell'incontro in cui è stata effettuata la segnalazione. Laddove nel predetto periodo di tre mesi dalla data dell'avviso o dell'incontro l'istruttoria non sia ancora conclusa, verranno fornite le informazioni disponibili e gli esiti dell'istruttoria verranno comunicati al Segnalante una volta terminata l'istruttoria medesima.

7 CONFLITTO DI INTERESSI – ASSENZA DEL GESTORE

Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, la segnalazione potrà essere inviata tramite posta raccomandata all'Amministratore Unico all'indirizzo Amministratore Unico di Frontemare S.r.l – Via Leopardi n. 8 – 20123 Milano (MI).

In caso di assenza prolungata⁶, l'Organismo di Vigilanza verrà sostituito dall'Amministratore Unico per il tempo strettamente necessario.

8 SEGNALAZIONI TRASMESSE A SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Chiunque riceva una segnalazione orale o scritta deve trasmetterla al Gestore tempestivamente, e comunque al più tardi entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, mediante la Piattaforma ovvero mediante posta raccomandata all'indirizzo Organismo di Vigilanza di Frontemare S.r.l. – Corso di Porta Romana n. 40 Milano (MI), dandone contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

La trasmissione deve includere l'originale della Segnalazione, l'eventuale documentazione di supporto e evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della segnalazione.

Il ricevente non può trattenere copia di quanto trasmesso, non è autorizzato ad assumere iniziative di alcun tipo riguardo la segnalazione ed è tenuto alla massima riservatezza circa la segnalazione, e in particolare circa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

⁶ Le Linee Guida ANAC riportano che *“può considerarsi prolungata un'assenza superiore a sette giorni”*,

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti mediante la segnalazione verranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), nei termini di cui all'informativa qui allegata sub "B".

° § °

° § °

Il presente Documento Informativo viene esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro e reso accessibile ai soggetti che intrattengono con Frontemare un rapporto giuridico rilevante ai fini del Decreto 24/2023 diversi dai dipendenti, e viene pubblicato nella sezione dedicata al whistleblowing presente nel sito internet del Grand Hotel Portovenere all'indirizzo <https://www.portoveneregrand.com/it/whistleblowing>. Frontemare assicura ai propri dipendenti adeguata specifica formazione sulla normativa whistleblowing di cui al D. Lgs. 24/2023, sul corretto utilizzo del canale interno di segnalazione e sulle sanzioni in caso di violazioni.

Tutti i dipendenti di Frontemare e i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a conoscere i contenuti del Documento Informativo e ad attenersi a quanto ivi previsto per quanto di competenza.

La commissione di ritorsioni, l'ostacolo o il tentativo di ostacolo alla segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza, il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'utilizzo improprio della segnalazione mediante affermazioni/notizie volutamente inaccurate, diffamatorie e/o calunniöse, la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto 24/2023, possono comportare l'applicazione di misure disciplinari come previsto dal sistema disciplinare di cui al Modello 231 di Frontemare.

° § °

Allegati:

Allegato "A": Misure a tutela del Segnalante e misure di sostegno

Allegato “A” al Documento informativo ai sensi dell’art. 5) del D. Lgs. 24/2023

Misure a tutela del Segnalante e misure di sostegno

Le misure previste dal Decreto 24/2023 a tutela del Segnalante sono le seguenti:

- obbligo di riservatezza (art. 12 del Decreto 24/2023);
- divieto di atti ritorsivi (art. 17 del Decreto 24/2023) e protezione dalle ritorsioni (art. 19 del Decreto 24/2023);
- limitazione della responsabilità (art. 20 del Decreto 24/2023).

Di seguito una sintesi - senza pretesa di esaustività - degli elementi più rilevanti di ciascuna previsione, alle quali si rimanda per la completa disamina.

Ulteriori informazioni sulla disciplina del whistleblowing sono reperibile sul sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/>

Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni relative al Segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Divieto di atti ritorsivi e protezione dalle ritorsioni

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono costituire ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'autorità preposta a ricevere dal Segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il Segnalante può quindi comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. I soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del Decreto 24/2023 nei confronti del Segnalante si presume che i comportamenti ritorsivi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, e l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Ugualmente in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante se dimostra di aver effettuato, una segnalazione ai sensi del Decreto 24/2023 e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione.

Limitazione della responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, è stata effettuata in conformità a quanto segue circa le condizioni per la protezione del Segnalante.

Alle medesime condizioni è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione, o che configurino illecita acquisizione di informazioni o illecito accesso a documenti.

Condizioni per la protezione del Segnalante

Le misure di protezione che precedono si applicano al Segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto 24/2023;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salve le limitazioni di responsabilità che precedono, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele che precedono non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17 commi 2 e 3 del Decreto 24/2023, le misure di protezione che precedono si applicano anche:

- a) ai facilitatori, ovvero alle persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all' interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure che precedono si applicano anche alle persone che effettuano segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile in ragione, rispettivamente, della segnalazione esterna, denuncia o divulgazione pubblica.

Misure di sostegno

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite dagli enti che precedono consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.